



COMUNE DI VALVASONE

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 29.11.2008 e
successivamente modificato con deliberazione n. 9 del 31 gennaio 2013*

ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA: 6 aprile 2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag.	1
Art. 2 - Soggetti ammessi.....	»	1
Art. 3 - Determinazione del reddito e dell'importo dell'assegno	»	1
Art. 4 - Definizione di nucleo familiare	»	1
Art. 5 - Adozione	»	2
Art. 6 - Cumulabilità	»	2
Art. 7 - Termini per la presentazione della domanda.....	»	2
Art. 8 - Termini per l'erogazione dell'assegno	»	2
Art. 9 - Norme transitorie	»	2
Art. 10 - Termini di pubblicazione del Regolamento	»	2

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale, al fine di sostenere la maternità, disciplina la concessione di un assegno una tantum per ogni figlio nato nel corso dell'anno di riferimento.

Art. 2
Soggetti ammessi

1. La concessione dell'assegno una tantum è disposta dall'Amministrazione Comunale per i parti avvenuti nel corso dell'anno di riferimento a favore delle madri residenti alla data di nascita del bambino nel Comune di Valvasone.
2. La concessione dell'assegno di cui al comma precedente viene disposta nei confronti del padre residente nel Comune di Valvasone alla data di nascita del bambino solo nel caso di riconoscimento unilaterale del figlio da parte del padre o in caso di decesso della madre.

Art. 3
Determinazione del reddito e dell'importo dell'assegno

1. I limiti di reddito del nucleo familiare vengono annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.
2. La determinazione degli importi relativi all'assegno una tantum vengono stabiliti dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo adottato nell'anno solare successivo a quello di nascita del bambino, sulla base delle risorse disponibili e delle domande ammissibili presentate.
3. L'importo dell'assegno viene differenziato a seconda che il minore per la cui nascita è richiesto il beneficio sia primo figlio, secondo figlio, o figlio successivo al secondo.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono solamente i figli facenti parte della stessa famiglia anagrafica della madre alla data di nascita del minore beneficiario del contributo.
5. In caso di parto gemellare, per la concessione dell'assegno, si tiene presente l'ordine di nascita dei minori.
6. Il reddito da considerare ai fini della concessione dell'assegno è costituito dalla somma del reddito annuo complessivo dichiarato ai fini IRPEF di ciascun componente il nucleo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi riferiti all'anno precedente a quello di riferimento o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro e da enti previdenziali relativo ai redditi, riferiti all'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 4
Definizione di nucleo familiare

1. Per nucleo familiare deve intendersi quello composto dai genitori del bambino per cui si richiede il contributo.

Art. 5
Adozione

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 17 della L.R. 15 maggio 2002 n. 13, l'adozione di un bambino di età non superiore ai 10 anni è equiparata alla nascita di un figlio. Pertanto le presenti disposizioni dettate con riferimento alla nascita di primi figli vanno applicate anche ai casi di adozione di minori di età non superiore ai 10 anni avvenute nell'anno di riferimento.

Art. 6
Cumulabilità

1. Il beneficio è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, salvo diverse disposizioni di leggi statali o regionali.

Art. 7
Termini per la presentazione della domanda

1. La domanda per l'ottenimento dell'assegno, redatta su modulo in forma di dichiarazione sostitutiva predisposto dall'Amministrazione Comunale, deve essere presentata entro 30 gg. dalla data di nascita o di adozione del bambino.
2. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 8
Termini per l'erogazione dell'assegno

1. L'assegno è erogato dal Comune di Valvasone, previa verifica dei requisiti previsti dai precedenti articoli, entro 2 mesi dalla data della deliberazione di Giunta Comunale con la quale vengono fissati gli importi degli assegni.

Art. 9
Norme transitorie

1. Nell'anno di entrata in vigore del presente Regolamento, la domanda per l'ottenimento dell'assegno deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10
Termini di pubblicazione del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 88 del vigente Statuto Comunale il presente Regolamento sarà depositato presso la Segreteria Comunale per 10 giorni consecutivi, successivamente all'esecutività della delibera di approvazione. Del deposito viene data comunicazione ai cittadini mediante affissione all'albo pretorio. Il regolamento entra in vigore al termine del periodo di deposito.